

PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DI N. 1 TUTOR COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO NELL'AMBITO DEL TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA), ATTIVATO DALL'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE PER L'ANNO ACCADEMICO 2014/2015.

Art. 1 – Posti oggetto della procedura di valutazione

1. Al fine di svolgere, secondo le indicazioni dei competenti Organi accademici e nel rispetto delle vigenti disposizioni di Ateneo in materia, compiti di tutor coordinatore delle attività di tirocinio nell'ambito del Tirocinio formativo attivo (TFA), attivato dall'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste per l'anno accademico 2014/2015, ai sensi dell'articolo 15 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 concernente *Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, è indetta una procedura di valutazione comparativa riservata a docenti di scuola secondaria, appartenenti ai ruoli regionali, in servizio a tempo indeterminato, utilizzabili per una durata massima di quattro anni, prorogabile solo per un ulteriore anno, in posizione di esonero parziale dall'insegnamento, a partire dall'anno accademico 2014/2015. L'utilizzo per gli anni accademici successivi è subordinato all'effettiva attivazione del Tirocinio Formativo Attivo.
2. La procedura di cui al precedente comma 1 è finalizzata alla selezione, per titoli e colloquio, di n. 1 tutor coordinatore, per la classe di abilitazione 43/A e 50/A.
3. I tutor coordinatori svolgono i compiti previsti all'articolo 11, comma 2 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 nonché del DM 20 giugno 2014 n. 487 e di seguito dettagliati:
 - a) orientare e gestire i rapporti con i tutor dei tirocinanti assegnando gli abilitandi alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli abilitandi;
 - b) provvedere alla formazione del gruppo di abilitandi attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli abilitandi nelle attività di tirocinio;
 - c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto;
 - d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe;
 - e) svolgere attività di docenza nei laboratori didattici disciplinari.
4. I tutor coordinatori sono altresì membri del Consiglio di Corso di Tirocinio ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249.
5. Le attività sono svolte con la supervisione e il coordinamento del Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali presso le sedi dell'Università della Valle d'Aosta, in Comune di Aosta e in Comune di Saint-Christophe, e presso le scuole secondarie della Valle d'Aosta presso le quali si realizzano le attività di tirocinio.

Art. 2 - Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alla valutazione comparativa i docenti, appartenenti ai ruoli regionali, in servizio a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato, di cui almeno tre di insegnamento effettivo nelle classi di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni;
 - b) avere svolto attività documentata in almeno tre degli ambiti indicati al successivo art. 3, comma 2.

Art. 3 – Titoli valutabili e colloquio di valutazione

1. La procedura di valutazione comparativa prevede l'attribuzione di un punteggio complessivo massimo di 100 punti, equamente suddivisi per titoli e colloquio. La procedura è finalizzata ad individuare il candidato con le competenze più attinenti al profilo professionale richiesto, sulla base dei requisiti di cui al precedente articolo 2 e dei titoli specificati al successivo comma 2, ed è indirizzata a saggiare le spinte motivazionali, le capacità organizzative e relazionali rilevanti per le funzioni richieste, con particolare attenzione agli atteggiamenti da assumere in relazione a differenti situazioni scolastiche.
2. Titoli valutabili (massimo punti 50 su 100). La Commissione di cui al successivo art. 6 attribuisce ad ogni candidato fino ad un massimo di 50 punti, ripartiti nel modo seguente:
 - a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nelle scuole di Specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);
 - b) insegnamento, ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore (punti 2);
 - c) esercizio della funzione di docente accogliente nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 2);
 - d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall'ANSAS (3 punti);
 - e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i Corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria, le scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (punti 6);
 - f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'Università o da enti pubblici di ricerca (punti 3);
 - g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5);
 - h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (punti 2);
 - i) titolo di dottore di ricerca in discipline pedagogiche e/o didattiche (punti 6);

- j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (punti 3);
 - k) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (punti 6);
 - l) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) (punti 6).
3. Colloquio di valutazione (massimo punti 50 su 100). La Commissione di cui al successivo art. 6 costituisce la graduatoria di assegnazione dei posti oggetto della procedura di valutazione comparativa a seguito di un colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti tutor. Si tiene inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo di tutor coordinatore.
4. I requisiti di cui al precedente articolo 2 e i titoli valutabili di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura.

Art. 4 – Incompatibilità

1. Gli incarichi di cui alla presente procedura di valutazione comparativa sono incompatibili con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi o ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa, fatti salvi gli incarichi in essere presso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria o presso i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137.

Art. 5 - Domanda e termine di presentazione

1. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta e indirizzata alla Direzione generale dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, Ufficio Protocollo, Pubblicazioni e Archivio (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00), Strada Cappuccini n. 2/A, 11100 Aosta, deve essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato A) al presente avviso e **deve pervenire**, anche se inoltrata a mezzo posta, improrogabilmente, **entro le ore 12.00 del giorno 24 marzo 2015**. Sulla busta dovrà essere riportata, in modo ben visibile, la dicitura **“Selezione per tutor coordinatore 43A-50A (TFA)”**.
2. E' ammesso l'invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo PEC di Ateneo protocollo@pec.univda.it, come disposto dalla vigente normativa in materia. L'invio potrà essere effettuato esclusivamente dal proprio indirizzo PEC personale e dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: **“Selezione per tutor coordinatore 43A-50A (TFA)”**.
3. In caso di trasmissione a mezzo posta, non farà fede la data di spedizione, ma la data di ricezione della documentazione presso l'Ateneo. La data di ricezione della documentazione presso l'Ateneo è comprovata:
- a) nel caso di consegna a mano, dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal personale addetto alla ricezione;
 - b) nel caso di spedizione, dalla data di ricezione apposta nella ricevuta di ritorno dal

personale dell'Ateneo addetto alla ricezione.

4. L'Università non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre al termine e con modalità diverse da quelle sopra indicate.
6. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità quanto riportato nello schema allegato al presente avviso e, a pena di esclusione, deve dichiarare:
 - a) l'istituzione scolastica presso la quale presta servizio;
 - b) di aver maturato almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato, di cui almeno tre di insegnamento effettivo nelle classi di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni;
 - c) di aver svolto attività documentata in almeno tre degli ambiti indicati all'art. 3, comma 2.
7. La domanda, a pena di esclusione, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità;
 - b) dettagliato curriculum vitae et studiorum che metta in evidenza, in particolare, tutti i dati necessari al fine della valutazione, con particolare riferimento ai requisiti e ai titoli valutabili indicati al precedente art. 3;
 - c) titoli e pubblicazioni utili alla valutazione da parte della Commissione giudicatrice;
 - d) elenco delle pubblicazioni e dei documenti attestanti i titoli (in unica copia e debitamente sottoscritto);
 - e) ogni altro dato o elemento che venga ritenuto utile dal candidato per permettere una precisa valutazione della propria formazione ed esperienza professionale pregressa.
8. La domanda e il curriculum vitae devono essere datati e sottoscritti dal candidato.
9. I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge n. 68/1999 possono richiedere nella domanda speciali modalità di svolgimento delle prove d'esame ai fini di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati.
10. I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata. Le copie delle pubblicazioni, degli atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione nonché le copie di titoli di studio o di servizio da allegare alla domanda possono altresì essere dichiarate conformi all'originale, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'allegato B).
11. Le pubblicazioni debbono essere trasmesse unitamente alla domanda e corredate da elenco. Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di origine e, se diversa da quelle di seguito indicate, tradotte in una delle seguenti lingue: italiana, francese, inglese. I testi tradotti devono essere conformi all'originale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
12. I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante le dichiarazioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
13. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni, a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso o a documenti o pubblicazioni già in possesso di questa Università a qualunque titolo.
14. L'allegato A) e l'allegato B), che costituiscono parte integrante del presente avviso, sono disponibili anche sul sito web dell'Università (www.univda.it), nell'apposita sezione "Bandi, avvisi, appalti".

15. L'Ateneo si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 6 – Commissione giudicatrice e procedura di selezione

1. I candidati saranno valutati da apposita Commissione giudicatrice nominata con Decreto rettorale su proposta della Struttura di afferenza interessata.
2. La Commissione è composta dal Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali, o da un suo delegato, con funzioni di Presidente, da tre docenti universitari designati dal Consiglio di Dipartimento, di cui uno con funzioni di Segretario verbalizzante, da un rappresentante designato dalla Sovrintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
3. La Commissione procede alla valutazione dei titoli prima del colloquio. Al termine della valutazione dei titoli, la Commissione provvede a redigere apposito verbale e l'elenco dei candidati ammessi al colloquio. Sono ammessi al colloquio, in numero non superiore a 2, i candidati identificati attraverso una graduatoria risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli.
4. I risultati della valutazione dei titoli e l'elenco dei candidati ammessi al colloquio sono resi noti a partire **dalle ore 17.20 del giorno 25 marzo 2015**, mediante pubblicazione sul sito web dell'Università (www.univda.it sezione "Bandi, avvisi, appalti").
5. Il colloquio si svolge **in data 25 marzo 2015 alle ore 17.30** presso la sede di Aosta, Strada Cappuccini, 2/A. Il presente avviso costituisce comunicazione della data del colloquio.
6. Eventuali modifiche a tale data verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito web dell'Università.
7. Per sostenere il colloquio i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
8. Al termine delle operazioni, la Commissione giudicatrice redige una relazione contenente i giudizi assegnati a ciascun candidato e forma la graduatoria. In caso di parità di merito è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi della legge 16 giugno 1998, n. 191.
9. Gli esiti dei lavori della Commissione sono approvati con decreto rettorale con il quale viene disposto il conferimento degli incarichi.
10. Gli esiti sono affissi all'Albo online di Ateneo e pubblicati sul sito web dell'Università.
11. La presente procedura è ritenuta valida anche in presenza di una sola domanda, purché idonea.
12. La presente selezione non è vincolante per l'Università, che si riserva di non procedere al conferimento dell'incarico con motivazione espressa.
13. La graduatoria ha validità triennale dalla data del decreto di cui al precedente comma 4 e può essere utilizzata per il reclutamento di ulteriori tutor coordinatori.

Art. 7 – Utilizzazione dei vincitori

1. L'Università trasmette il decreto di approvazione degli atti alla Sovrintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta, anche al fine della modifica del contratto individuale di lavoro dei tutor coordinatori selezionati.
2. L'incarico viene conferito a partire dall'anno accademico 2014/2015 per la durata massima di quattro anni. L'utilizzo per gli anni accademici successivi è subordinato all'effettiva attivazione del Tirocinio Formativo Attivo. L'incarico è soggetto a conferma annuale secondo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 11 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 e a condizione della

prosecuzione delle attività didattiche previste nell'ambito dei TFA. Al termine delle attività didattiche previste nell'ambito dei TFA il personale rientra in servizio nelle sedi di titolarità. Le specifiche attività richieste ai tutor utilizzati sono definite dalla Struttura competente, a cui essi rispondono in merito al proprio lavoro.

3. L'orario di servizio svolto presso le istituzioni scolastiche di appartenenza, considerata la posizione di semiesonero, è organizzato in modo da tenere conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezione di scuola dell'infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici.
4. L'orario di servizio da effettuare presso le Università, in considerazione della natura della prestazione diversa dall'insegnamento frontale, è di regola di 18 ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente ed educativo per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nelle Università non potrà comunque superare il limite massimo di 36 ore settimanali.
5. Il tirocinio si svolge nell'intero territorio regionale, secondo una programmazione definita dalla Struttura competente.
6. Eventuali oneri di spesa, comprese le spese di viaggio per il trasferimento dalla sede di servizio alla sede universitaria, non sono a carico del bilancio dell'Università.
7. I tutor saranno dotati di apposito tesserino di riconoscimento e di *badge* per la rilevazione delle presenze.

Art. 8 – Ritiro dei titoli

1. I candidati devono provvedere, a loro spese, al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate all'Università entro tre mesi dall'approvazione degli atti della presente procedura. Trascorso tale termine, l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste disporrà del materiale secondo le proprie necessità, senza alcuna responsabilità.

Art. 9 – Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e s.m. e i: Dott. Matteo Rigo, Istruttore amministrativo dell'Ufficio Segreteria Amministrativa Dipartimenti (tel. 0165/306722, mail dipartimento-SHS@univda.it).

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l'Università, per le finalità di gestione della presente procedura. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena la possibile esclusione dalla procedura stessa.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e, non ultimo, il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste.
3. Il Responsabile del trattamento è l'Università della Valle d'Aosta nella persona del Magnifico Rettore.

Art. 11 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso debbono intendersi applicabili le disposizioni normative vigenti in materia contrattuale, nonché le ulteriori disposizioni regolamentari di Ateneo.

Aosta,

IL RETTORE
Prof. Fabrizio Cassella

All.: Allegato A) – modulo presentazione domanda
Allegato B) – dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà